

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2004/C 35/01	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 dicembre 2003 nella causa C-63/01 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division]: Samuel Sidney Evans contro The Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, the Motor Insurers' Bureau («Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 84/5/CEE — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Danni causati da autoveicoli non identificati o insufficientemente assicurati — Tutela delle vittime — Inadeguata trasposizione della direttiva — Responsabilità dello Stato membro») . . . . .	1
2004/C 35/02	Causa C-1/03 SA: Richiesta di autorizzazione a procedere ad un sequestro presentata il 21 novembre 2003 dall'Icon Institute GmbH contro la Commissione delle Comunità europee . . . . .	2
2004/C 35/03	Causa C-383/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 4 settembre 2003, nella causa sig. Ergül Dogan . . . . .	2
2004/C 35/04	Causa C-470/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tampereen Käräjäoikeus con ordinanza 7 novembre 2003, nella causa A.G.M.-COS.MET contro Suomen valtio (Stato finlandese) e Tarmo Lehtinen . . . . .	2
2004/C 35/05	Causa C-480/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'arbitrage, con ordinanza 29 ottobre 2003, nella causa H. Clerens contro Walloon Region . . . . .	4

**IT**

1

*(segue)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2004/C 35/06	Causa C-484/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, con ordinanza 27 ottobre 2003, nella causa Bond House Systems Ltd. contro Commissioners of Customs and Excise . . . . .	4
2004/C 35/07	Causa C-507/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, presentato il 1° dicembre 2003 . . . . .	4
2004/C 35/08	Causa C-519/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, presentato il 12 dicembre 2003 . . . . .	5
2004/C 35/09	Causa C-27/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea proposto il 28 gennaio 2004 . . . . .	5
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2004/C 35/10	Sentenza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2003 nelle cause riunite T-331/00 e T-115/01, Laurence Bories e altri contro Commissione delle Comunità europee (Pubblico impiego — Agenti temporanei ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA — Avviso di posto vacante concernente impieghi permanenti retribuiti sugli stanziamenti di ricerca e investimenti — Rigetto di candidatura di agenti temporanei — Interesse del servizio — Limitazione del contratto degli agenti temporanei a una durata massima di tre anni — Revoca degli avvisi di posto vacante — Interesse del servizio — Sviamento di potere — Domande di risarcimento danni) . . . . .	7
2004/C 35/11	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 2003 nella causa T-326/01, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Rapporto informativo — Esercizio di attività di rappresentante del personale e sindacali — Ricorso di annullamento) . . . . .	8
2004/C 35/12	Sentenza del Tribunale di primo grado 18 novembre 2003 nella causa T-13/02, Falk-Ulrich von Hoff contro Parlamento europeo (Pubblico impiego — Agenti temporanei — Indennità di prima sistemazione — Cambiamento di residenza — Interessi moratori) . . . . .	8
2004/C 35/13	Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 novembre 2003 nella causa T-130/02, Kronoply GmbH & Co. KG contre Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento — Domanda di rettifica di una decisione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune — Risposta della Commissione — Carattere non decisionale — Ricorso di annullamento — Irrricevibilità») . . . . .	9
2004/C 35/14	Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2003 nella causa T-235/02, Strongline A/S contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Mancata presentazione di prove nella lingua della procedura di opposizione — Regola 17, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Ricorso manifestamente infondato») ..	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2004/C 35/15	Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 ottobre 2003 nelle cause riunite T-125/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akros Chemicals Ltd contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Concorrenza — Poteri di accertamento della Commissione — Tutela della riservatezza — Corrispondenza tra avvocati e clienti — Limiti») .....	10
2004/C 35/16	Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 novembre 2003 nella causa T-198/03 R, Bank Austria Creditanstalt AG contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Ricevibilità — Concorrenza — Pubblicazione di una decisione che irroga un'ammenda — Urgenza — Insussistenza») .....	10
2004/C 35/17	Causa T-366/03: Ricorso del Land Oberösterreich contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 novembre 2003 .....	11
2004/C 35/18	Causa T-375/03: Ricorso della Fachvereinigung Mineralfaserindustrie e.V. Deutsche Gruppe der EURIMA — European Insulation Manufacturers Association contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 novembre 2002 .....	11
2004/C 35/19	Causa T-379/03: Ricorso della Peek & Cloppenburg KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 17 novembre 2003 .....	12
2004/C 35/20	Causa T-385/03: Ricorso della Miles Handelsgesellschaft International mbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 18 novembre 2003 .....	12
2004/C 35/21	Causa T-386/03: Ricorso della Deutsche Telekom AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 24 novembre 2003 .....	13
2004/C 35/22	Causa T-388/03: Ricorso della Deutsche Post AG e della DHL International N.V./S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 novembre 2003 ....	14
2004/C 35/23	Causa T-392/03: Ricorso della Regione Siciliana contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 4 dicembre 2003 .....	14
2004/C 35/24	Causa T-398/03: Ricorso del sig. Jean-Pierre Castets contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 dicembre 2003 .....	15
2004/C 35/25	Causa T-400/03: Ricorso della sig.ra Sophie Bachotet contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 dicembre 2003 .....	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2004/C 35/26	Causa T-401/03: Ricorso della sig.ra Deirdre Mc Cabe contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 dicembre 2003 .....	16
2004/C 35/27	Causa T-402/03: Ricorso del sig. Georgios Katalagarianakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 dicembre 2003 .....	17
2004/C 35/28	Causa T-405/03: Ricorso della sig.ra Jose Maria Sison contro il Consiglio dell'Unione europea presentato il 12 dicembre 2003 .....	17
2004/C 35/29	Causa T-407/03: Ricorso del Sig. Antonio Aresu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 dicembre 2003 .....	18
2004/C 35/30	Causa T-411/03: Ricorso proposto il 9 dicembre 2003 da Georges Herbillon contro Commissione delle Comunità europee .....	18
2004/C 35/31	Cancellazione dal ruolo delle cause T-7/95 e T-22/95 .....	19
2004/C 35/32	Cancellazione parziale dal ruolo delle cause riunite T-306/01 e T-315/01 .....	19
2004/C 35/33	Cancellazione dal ruolo della causa T-141/02 .....	19
2004/C 35/34	Cancellazione dal ruolo della causa T-349/02 .....	19
2004/C 35/35	Cancellazione dal ruolo della causa T-65/03 .....	19
2004/C 35/36	Cancellazione dal ruolo della causa T-121/03 .....	19
2004/C 35/37	Cancellazione dal ruolo della causa T-124/03 .....	20
2004/C 35/38	Cancellazione dal ruolo della causa T-127/03 .....	20
2004/C 35/39	Cancellazione dal ruolo della causa T-161/03 .....	20
2004/C 35/40	Cancellazione dal ruolo della causa T-243/03 .....	20



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2004/C 35/41	Cancellazione dal ruolo della causa T-244/03 .....	20
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	.....	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
2004/C 35/42	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GUC 21 del 24.1.2004 .....	21

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

4 dicembre 2003

**nella causa C-63/01 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division]: Samuel Sidney Evans contro The Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, the Motor Insurers' Bureau**

**(«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 84/5/CEE — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Danni causati da autoveicoli non identificati o insufficientemente assicurati — Tutela delle vittime — Inadeguata trasposizione della direttiva — Responsabilità dello Stato membro»)**

(2004/C 35/01)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-63/01, avente ad oggetto avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Samuel Sidney Evans e The Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, the Motor Insurers' Bureau domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere; sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 4 dicembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 1, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dev'essere interpretata nel senso che:
- un organismo può essere considerato autorizzato da uno Stato membro, ai sensi di questa disposizione, allorché il suo obbligo di concedere una compensazione alle vittime di danni causati da autoveicoli non identificati o insufficientemente assicurati trova la sua fonte in un accordo concluso tra quest'organismo e un'autorità pubblica dello Stato membro, a condizione che l'accordo sia interpretato ed applicato nel senso che obbliga l'organismo a fornire alle vittime la compensazione che garantisce loro la direttiva 84/5 e che le vittime possano rivolgersi direttamente a quest'organismo.
  - Modalità procedurali quali quelle istituite nel Regno Unito sono sufficienti per assicurare la tutela che le vittime di danni causati da autoveicoli non identificati o insufficientemente assicurati derivano dalla direttiva 84/5.
  - La compensazione concessa per danni causati da un autoveicolo non identificato o insufficientemente assicurato, versata dall'organismo autorizzato a tal fine, deve tener conto del decorso del tempo fino al pagamento effettivo delle somme attribuite al fine di garantire un indennizzo sufficiente alle vittime. Spetta agli Stati membri fissare le norme che si applicano al riguardo.
  - La compensazione concessa per danni causati da un autoveicolo non identificato o insufficientemente assicurato, versata dall'organismo autorizzato a tal fine, deve prevedere il rimborso delle spese sostenute dalle vittime relativamente al trattamento della loro domanda di indennizzo solo in quanto questo rimborso è necessario per la tutela dei diritti che le vittime derivano dalla direttiva 84/5 nel rispetto dei principi dell'equivalenza e di effettività. Spetta al giudice del rinvio valutare se tale sia il caso nel sistema procedurale istituito nello Stato membro interessato.

- 2) *Spetta al giudice del rinvio, nel caso in cui dall'esame del sistema di compensazione istituito risultasse una carenza nell'attuazione della direttiva 84/5 e tale carenza avesse causato un danno al sig. Evans, accertare se la violazione constatata dell'obbligo di trasposizione sia sufficientemente caratterizzata.*

**Richiesta di autorizzazione a procedere ad un sequestro presentata il 21 novembre 2003 dall'Icon Institute GmbH contro la Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-1/03 SA)

(2004/C 35/02)

Il 21 novembre 2003 la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata adita con una richiesta di autorizzazione a procedere ad un sequestro, formulata dall'Icon Institute GmbH, rappresentata dall'avv. R. Nathan, domiciliato in Lussemburgo, nei confronti della Commissione delle Comunità europee. La ricorrente chiede che la Corte voglia:

procedere alla sospensione dell'immunità della Commissione affinché il sequestro presso quest'ultima dei fondi da essa detenuti a favore della parte contro cui si richiede il sequestro, all'occorrenza la CESD — Communautaire a.s.b.l., possa essere condotto a buon fine, non ostando alcun argomento né in fatto né in diritto a che la Commissione, terzo sottoposto a sequestro, ceda validamente alla parte sequestrante fondi da essa detenuti in via precaria.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 4 settembre 2003, nella causa sig. Ergül Dogan**

(Causa C-383/03)

(2004/C 35/03)

Con ordinanza 4 settembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 settembre 2003, nella causa sig. Ergül Dogan,

il Verwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 6, n. 2, della decisione 19 settembre 1980 n. 1/80 del Consiglio di associazione tra le Comunità Economiche Europee e la Turchia (istituito mediante l'Accordo che crea un'associazione fra le Comunità europee e la Turchia) relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione 1/80») debba essere interpretato nel senso che un cittadino turco perde i diritti concessi dall'art. 6, n. 1, della decisione 1/80, qualora si trovi in stato di reclusione in esecuzione di una pena detentiva della durata di tre anni.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tampereen Käräjäoikeus con ordinanza 7 novembre 2003, nella causa A.G.M.-COS.MET contro Suomen valtio (Stato finlandese) e Tarmo Lehtinen**

(Causa C-470/03)

(2004/C 35/04)

Con ordinanza 7 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 11 novembre 2003, nella causa A.G.M.-COS.MET contro Suomen valtio (Stato finlandese) e Tarmo Lehtinen, il Tampereen Käräjäoikeus ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se si possa parlare di misure di effetto equivalente a quello di restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 28 CE oppure di misure dalla cui applicazione ci si deve astenere ai sensi dell'art. 10, n. 2, CE, allorché un esperto alle dipendenze di un organo statale per la sicurezza sul lavoro, pur non avendo il potere di adottare decisioni, prende posizione, dopo l'avvio di un procedimento di sorveglianza del mercato, ma prima che il procedimento sia stato concluso, partecipando al principale telegiornale del canale televisivo statale, esprimendosi su quotidiani di larga diffusione o intervenendo a riunioni di organizzazioni commerciali e professionali, in modo tale che le sue affermazioni, direttamente esposte o ripetute da altri, sulla pericolosità per la salute o addirittura per la vita delle persone di macchine fabbricate e commercializzate da un determinato produttore, oggetto del procedimento di sorveglianza, possono creare una pubblicità negativa per tali macchine e pregiudicarne le vendite.

- 2) Se la direttiva 98/37/CE<sup>(1)</sup> sulle macchine vada interpretata nel senso che un sollevatore di automobili non possiede i requisiti sostanziali di sicurezza in essa enunciati quando non sia stato costruito in conformità della norma SFS EN 1493 poiché nel fabbricarlo non si è tenuto conto del fatto che il veicolo doveva poter essere piazzato sul sollevatore in entrambe le direzioni di marcia e i calcoli del peso che poteva essere sopportato da ciascuna braccio del sollevatore non sono stati fatti sulla base delle condizioni di carico meno favorevoli.
- 3) a) Qualora la questione sub 1) vada risolta in senso affermativo, se il comportamento del funzionario menzionato nella predetta questione risulti sproporzionato in relazione alla sua legittima finalità di tutelare la salute e la vita delle persone e perciò contrario al Trattato CE, anche se si dovesse rispondere in senso affermativo pure alla questione sub 2), se si prende in considerazione la natura del comportamento e specialmente il fatto che eventuali rischi potrebbero essere posti in evidenza ed il sorgere di eventuali rischi potrebbe essere evitato anche con mezzi diversi da quelli menzionati alla questione sub 1) e che il comportamento è stato tenuto già prima che l'organo amministrativo competente adottasse una decisione nella pratica di sorveglianza del mercato e che esso, dirigendosi contro un prodotto ben identificato, era particolarmente idoneo a pregiudicare le vendite di tale prodotto.
- b) Qualora spetti al giudice nazionale pronunciarsi sul problema della proporzionalità, menzionato nella questione sub 3a), se occorra dare la prevalenza all'eventuale non conformità alle regole di sicurezza comunitarie o nazionali oppure alle circostanze in cui tale mancanza di conformità è stata divulgata.
- 4) Se il comportamento di un funzionario, quale menzionato nella questione sub 1, possa giustificarsi, nelle circostanze già menzionate nella questione sub 3, sulla base della libertà di parola sancita dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, pur non essendo conforme agli artt. 28 e 30 CE o all'art. 10 CE.
- 5) a) Qualora il comportamento del funzionario, quale descritto nella questione sub 1, risulti incompatibile con gli artt. 28 e 30 CE o con l'art. 10 CE, se la violazione sia così grave e manifesta da far sì che lo Stato, se sussistono gli altri presupposti per il risarcimento del danno, sia tenuto, in forza del diritto comunitario, a risarcire il danno che da questo comportamento sia potuto derivare all'impresa che commercializza i prodotti.
- b) Se la violazione menzionata al punto a) sia grave e manifesta anche nel caso in cui non si possa rimproverare all'autorità o al funzionario competente a prendere una decisione alcuna colpa o alcuna omissione, quando la predetta autorità o il predetto funzionario non abbiano mai approvato i comportamenti censurati né abbiano fatto in modo che essi producessero effetti concreti.
- c) Se l'art. 10 CE e, in particolare il suo n. 2, possa creare diritti in capo ai singoli nelle circostanze menzionate alla questione sub 1).
- d) Se, accanto alla responsabilità dello Stato, possa sussistere alle stesse condizioni, in forza del diritto comunitario, la responsabilità di un funzionario per il comportamento menzionato nella questione sub 1), qualora questo risulti incompatibile con il diritto comunitario.
- e) Se sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento del danno ai sensi del diritto comunitario quando, secondo la normativa nazionale, il risarcimento di un pregiudizio economico diverso dai danni alle persone o alle cose può essere ottenuto soltanto se il danno deriva da un fatto penalmente perseguibile o è stato causato nell'esercizio di pubbliche funzioni o se, altrimenti, ci sono particolari motivi per concedere il risarcimento del danno.
- 6) a) Qualora si riconosca il risarcimento del danno, sulla base della legge nazionale, per violazione, anche colposa, delle regole in materia di circolazione delle merci, se il diritto comunitario esiga che il risarcimento da effettuare sia una sanzione efficace ed atta a dissuadere dal compiere la violazione e se sia incompatibile con le norme comunitarie concernenti la responsabilità il fatto che, secondo la legge nazionale, il funzionario che si sia reso colpevole di una trasgressione o di un'omissione risponde soltanto in modo ragionevole ma non necessariamente per l'intero importo del danno e non è affatto tenuto a risarcire il danno, se la colpa ascrittagli è soltanto colpa lieve, o il fatto che il funzionario, e lo Stato che risponde per la trasgressione o per l'omissione del funzionario, possono essere obbligati a risarcire gli altri danni pecuniari diversi dai danni alle persone o alle cose soltanto quando il danno deriva da un fatto penalmente perseguibile o è stato causato nell'esercizio di pubbliche funzioni o se ragioni particolarmente importanti militano per il suo risarcimento.
- b) Qualora una delle limitazioni di responsabilità menzionate alla questione sub 1) risulti incompatibile con il diritto comunitario, se, nel determinare il risarcimento sulla base del diritto nazionale, tale limitazione non debba essere presa in considerazione, sebbene in tal modo la responsabilità del funzionario interessato finisca per risultare più severa e più ampia di quanto preveda la legge nazionale.

(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'arbitrage, con ordinanza 29 ottobre 2003, nella causa H. Clerens contro Walloon Region**

**(Causa C-480/03)**

(2004/C 35/05)

Con ordinanza 29 ottobre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 Novembre 2003, nella causa H. Clerens contro Walloon Region, la Cour d'arbitrage ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE<sup>(1)</sup>, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, debba essere interpretata nel senso che essa non autorizza gli Stati membri a istituire una normativa che si applichi anche agli uccelli nati ed allevati in cattività, ricompresi nell'allegato I della stessa direttiva.
2. Se la medesima direttiva debba essere interpretata nel senso che essa autorizza gli Stati membri ad istituire una normativa a tutela dagli uccelli nati ed allevati in cattività soltanto nei limiti in cui tale normativa verta unicamente sul commercio di tali uccelli o se detta normativa possa applicarsi a tutte le operazioni riconducibili al commercio di uccelli.

<sup>(1)</sup> GU L 103 pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, con ordinanza 27 ottobre 2003, nella causa Bond House Systems Ltd. contro Commissioners of Customs and Excise**

**(Causa C-484/03)**

(2004/C 35/06)

Con ordinanza 27 ottobre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 novembre 2003, nella causa Bond House Systems Ltd. contro Commissioners of Customs and Excise, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, in considerazione dei principi generali del diritto comunitario, e in particolare dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, e dell'art. 28 CE:

- (a) nelle circostanze rilevanti per la fattispecie, la ricorrente fosse un «soggetto passivo che agisce in quanto tale» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva allorché, nel corso delle 26 operazioni, ha acquistato CPU da venditori britannici e ha vendute le stesse ad acquirenti non britannici;
  - (b) nelle circostanze rilevanti per la fattispecie, la ricorrente stesse svolgendo «un'attività economica» ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva allorché, nel corso delle 26 operazioni, ha acquistato le CPU da venditori britannici e ha venduto le medesime ad acquirenti non britannici;
  - (c) nelle circostanze rilevanti per la fattispecie, l'acquisto da parte della ricorrente, nel corso delle 26 operazioni, di CPU da venditori britannici fosse una «cessione di beni» alla ricorrente ai sensi dell'art. 5, n. 1, della sesta direttiva;
  - (d) nelle circostanze rilevanti per la fattispecie, la vendita da parte della ricorrente, nel corso delle 26 operazioni, di CPU ad acquirenti non britannici fosse una «cessione di beni» da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 5, n. 1, della sesta direttiva.
2. Se dalle risposte alle precedenti questioni sub 1, lett. a)-d), possa derivare una violazione dei principi generali del diritto comunitario e, in particolare, dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, presentato il 1° dicembre 2003**

**(Causa C-507/03)**

(2004/C 35/07)

Il 1° dicembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, assistito dall'avv. J. E. Flynn QC, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Irlanda, decidendo di affidare l'effettuazione di determinati servizi alla An Post senza preliminarmente indire pubblica gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato; e
2. condannare la Repubblica d'Irlanda alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La Commissione ritiene che il fatto che il contratto stipulato nella specie ricada nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 90/50/CE <sup>(1)</sup>, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/52/CE <sup>(2)</sup>, non precluda l'applicazione del principio enunciato nella sentenza *Telaustria* <sup>(3)</sup>, derivante dalle libertà fondamentali sancite dal Trattato nonché dei principi generali che trovano specifica espressione in tali libertà fondamentali. L'obbligo degli Stati membri di rispettare tali principi generali viene ribadito nell'ambito della direttiva stessa (vedi supra) dall'art. 3, n. 2, che in materia di appalti pubblici detta l'obbligo generale per le autorità aggiudicatrici di evitare qualsiasi discriminazione tra fornitori di servizi. Tale obbligo incombe alle autorità irlandesi tanto con riguardo ai servizi di cui all'allegato 1B quanto in ordine a quelli indicati nell'allegato 1A.

Tale interpretazione della Commissione è l'unica che può ritenersi compatibile con il sistema del mercato unico istituito dal Trattato. La giurisprudenza della Corte ha chiaramente affermato che le disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi impongono obblighi agli Stati membri con riguardo all'aggiudicazione degli appalti pubblici anche al di fuori dell'ambito definito dalle direttive. Ciò vale per quei tipi di contratti (quali l'aggiudicazione di servizi) non specificamente menzionati ed anche per i contratti che, pur ricompresi come tipologia, presentano un valore inferiore ai limiti indicati nelle singole direttive.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che consentire agli Stati membri — quando il diritto comunitario imponga un determinato livello di pubblicità in fattispecie di tal genere, anche quando il contratto, in considerazione della sua struttura o del suo valore, resti al di fuori dell'ambito definito dalle direttive — di non procedere ad alcuna pubblicità per gli appalti (di valore superiore ai limiti indicati nelle singole direttive), unicamente sulla base del rilievo che i servizi oggetto del medesimo ricadono nell'ambito dell'allegato 1B della direttiva, si porrebbe direttamente in contrasto con la logica del mercato unico.

<sup>(1)</sup> Direttiva 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 13 ottobre 1997, 97/52/CE, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Causa C-324/98, *Telaustria Verlags GmbH contro Telekom Austria AG* (Racc. 2000, pag. I-10745).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, presentato il 12 dicembre 2003**

(Causa C-519/03)

(2004/C 35/08)

Il 12 dicembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin, in qualità di agente, con

domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, emanando gli artt. 7, secondo comma, e 19, quinto comma, della legge 12 febbraio 1999, istitutiva di un congedo parentale e di un congedo per ragioni familiari, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del punto 1 della clausola 2 del capitolo II dell'allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES <sup>(1)</sup>, con riguardo:
  - alla sostituzione del congedo di maternità al congedo parentale, e
  - al termine a decorrere dal quale viene concesso il diritto individuale al congedo parentale.
2. condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

1. Il congedo di maternità ha una finalità totalmente diversa da quella del congedo parentale. Inoltre, il punto 1 della clausola 2 dell'accordo-quadro prevede espressamente che il congedo parentale costituisce un diritto individuale pari almeno a tre mesi. La cessazione obbligatoria del congedo parentale con l'inizio del congedo di maternità non è quindi compatibile con tale disposizione di cui all'allegato della direttiva 96/34. La donna il cui congedo di maternità abbia avuto inizio nel corso del congedo parentale, in considerazione del diritto individuale ad un congedo parentale pari ad almeno tre mesi derivante dal punto 1 della clausola 2 dell'accordo-quadro, a diritto al riporto della parte del congedo parentale che non abbia potuto godere per effetto del congedo di maternità.

2. Imponendo il requisito che i figli siano nati ovvero siano stati adottati successivamente al 31 dicembre 1998, le autorità lussemburghesi hanno aggiunto un requisito non autorizzato dalla direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea proposto il 28 gennaio 2004**

(Causa C-27/04)

(2004/C 35/09)

Il 28 gennaio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Petite, A. van Solinge e P. Aalto, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte:

1. Voglia dichiarare che:

- le decisioni di non adottare i provvedimenti ufficiali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione ex art. 104, nn. 8 e 9;
- le «conclusioni del Consiglio relative alla valutazione delle misure adottate dalla Francia in risposta alle raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del Trattato che istituisce la Comunità europea e che prendono in esame ulteriori misure volte alla riduzione del disavanzo per correggere la situazione di disavanzo eccessivo»  
e
- le «conclusioni del Consiglio relative alla valutazione delle misure adottate in Germania in risposta alle raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del Trattato che istituisce la Comunità europea e che prendono in esame ulteriori misure volte alla riduzione del disavanzo per correggere la situazione di disavanzo eccessivo»,

adottate dal Consiglio in data 25 novembre 2003, sono illegittime e devono pertanto essere annullate.

2. Condannare il Consiglio alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il sistema istituito dal Trattato e, in particolare, la procedura di cui all'art. 104 CE, prevede che, quando la Commissione ritiene che in uno Stato membro esista un disavanzo eccessivo, il Consiglio è tenuto a decidere se tale sia la situazione e, in quest'ultimo caso, a determinare le misure vincolanti per porvi rimedio nel più breve tempo possibile. Orbene, pur condividendo l'analisi economica sulla quale la Commissione ha basato le sue raccomandazioni, il Consiglio si è disancorato dal quadro preciso e vincolante dell'art. 104 CE ed in cambio ha adottato un provvedimento che non è previsto dal Trattato ed è contrario al sistema istituito da quest'ultimo.

Infatti, la misura adottata dal Consiglio il 25 novembre 2003 comporta atti che producono effetti giuridici e che sono contrari al Trattato:

- Le decisioni di non adottare i provvedimenti ufficiali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione ex art. 104, nn. 8 e 9, CE.

Il Consiglio non ha rispettato la procedura precisa e vincolante che esso deve seguire quando è chiamato ad applicare i nn. 8 e 9 dell'art. 104 CE. Infatti, esso non ha proceduto all'accertamento cui è tenuto quando formula raccomandazioni a uno Stato membro in caso di disavanzo eccessivo e a tali raccomandazioni non viene dato seguito. Esso ha nondimeno votato su alcune raccoman-

dazioni della Commissione ex art. 104, n. 9. Ebbene, una decisione ex art. 104, n. 9, non può essere presa in assenza di una previa decisione di accertamento ex art. 104, n. 8. Nel procedere ad una siffatta votazione, il Consiglio non ha rispettato i presupposti di applicazione dell'art. 104, n. 9, CE. Anche ipotizzando che ciò sia possibile, esso avrebbe dovuto fornire una motivazione sufficiente che giustificasse la sua decisione di non adottare la raccomandazione, pur condividendo in realtà l'analisi economica della Commissione. Di conseguenza, il Consiglio non ha rispettato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

- La sospensione del procedimento relativo ai disavanzi eccessivi.

Dalle conclusioni del Consiglio risulta che esso condivide l'analisi della Commissione, che giunge necessariamente alla conclusione che non erano presenti le condizioni per sospendere i procedimenti. La decisione di sospensione del Consiglio non rispetta pertanto i presupposti sostanziali di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 1467/97<sup>(1)</sup> e non soddisfa l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE. La sospensione non è stata adottata nemmeno in osservanza delle norme sulla votazione di cui al n. 13 dell'art. 104 CE, poiché essa è stata stabilita dagli Stati membri che hanno adottato l'euro e non dai 14 Stati membri, esclusi i voti dello Stato interessato. Se le norme sulla votazione fossero state rispettate, non è escluso che le conclusioni avrebbero potuto non essere adottate, in mancanza di una maggioranza qualificata.

- Il ricorso a un provvedimento non previsto dal Trattato.

Investito dalla Commissione di raccomandazioni di decisione ex art. 104, nn. 8 e 9, CE, il Consiglio ha adottato alcune «conclusioni», atto non previsto dal Trattato e in particolare dall'art. 104 del medesimo. Le istituzioni sono infatti tenute a rispettare i provvedimenti e le procedure previsti dal Trattato. Il Consiglio non poteva pertanto adottare atti diversi da quelli previsti dall'art. 104 CE, ossia decisioni che sono atti vincolanti, anche perché le sue «conclusioni» contengono elementi di decisione, come la sospensione del procedimento ed alcune raccomandazioni agli Stati membri. Il Consiglio non può esonerarsi, in modo puro e semplice, dall'obbligo di prendere decisioni conformi alle norme del Trattato e del diritto derivato, tanto più che esso condivide la motivazione su cui si basano le raccomandazioni di decisione sottoposte alla sua attenzione dalla Commissione.

- La modifica delle raccomandazioni decise dal Consiglio in forza dell'art. 104, n. 7, CE.

Il Consiglio non poteva adottare raccomandazioni contrarie a quelle previste dalle sue stesse decisioni, adottate in forza dell'art. 104, n. 7, CE, senza osservare le procedure previste dal Trattato.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 7 luglio 1997, n. 1467, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 novembre 2003

nelle cause riunite T-331/00 e T-115/01, Laurence Bories e altri contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

**(Pubblico impiego — Agenti temporanei ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA — Avviso di posto vacante concernente impieghi permanenti retribuiti sugli stanziamenti di ricerca e investimenti — Rigetto di candidatura di agenti temporanei — Interesse del servizio — Limitazione del contratto degli agenti temporanei a una durata massima di tre anni — Revoca degli avvisi di posto vacante — Interesse del servizio — Sviamento di potere — Domande di risarcimento danni)**

(2004/C 35/10)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-331/00 e T-115/01, Laurence Bories, residente a Vallon-Pont-d'Arc (Francia), Philippe Chemin, residente a Gif-sur-Yvette (Francia), Laura Copes, residente a Ispra (Italia), Emanuele Mondini, residente a Gavirate (Italia), Helen Preissler, residente a Siegsdorf (Germania), ex agenti temporanei della Commissione delle Comunità europee, rappresentati dai sigg. G. Vandersanden e L. Levi, avocats, ricorrenti nelle cause T-331/00 e T-115/01, Francesca Bertolo, residente a Varese (Italia), Lionello Brovelli, residente ad Angera (Italia), Maria Gabriella D'Elia, residente a Taino (Italia), ex agenti temporanei della Commissione delle Comunità europee, rappresentati dai sigg. G. Vandersanden e L. Levi, avocats, ricorrenti nella causa T-115/01, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: nella causa T-331/00, sig. J. Currall e nella causa T-115/01, sigg. J. Currall e D. Waelbroeck), aventi ad oggetto, nella causa T-331/00:

- una domanda di annullamento delle decisioni dell'autorità autorizzata a concludere i contratti, 16 marzo 2000 (caso della sig.ra Bories), 3 febbraio 2000 (caso del sig. Chemin), 17 marzo 2000 (caso della sig.na Copes), 17 gennaio 2000 (caso del sig. Mondini) e 16 marzo 2000 (caso della sig.na Preissler), di non prendere in considerazione la candidatura dei ricorrenti per i posti dichiarati vacanti con gli avvisi di posto vacante COM/R/5526/00, del 24 febbraio 2000 (caso della sig.ra Bories), COM/R/5889/99, del 21 dicembre 1999 (caso del sig. Chemin), COM/R/5520/00, del 24 febbraio 2000 (caso della sig.na Copes), COM/R/5863/99, del 26 novembre 1999 (caso del sig. Mondini), e COM/R/5521/00, del 24 febbraio 2000 (caso della sig.na Preissler);

- in subordine, una domanda di annullamento di questi avvisi di posto vacante;
- una domanda di risarcimento del danno subito dai ricorrenti;

e, nella causa T-115/01:

- una domanda di annullamento della decisione dell'autorità autorizzata a concludere i contratti di annullare le procedure di reclutamento aperte con la pubblicazione degli avvisi di posto vacante COM/R/5526/00, del 24 febbraio 2000 (caso della sig.ra Bories), COM/R/5889/99, del 21 dicembre 1999 (caso del sig. Chemin), COM/R/5520/00, del 24 febbraio 2000 (caso della sig.na Copes), COM/R/5863/99, del 26 novembre 1999 (caso del sig. Mondini), COM/R/5521/00, del 24 febbraio 2000 (caso della sig.na Preissler), COM/R/5638/00 e COM/R/5639/00, del 16 marzo 2000 (caso della sig.ra Bertolo), COM/R/5645/00, del 20 marzo 2000 (caso del sig. Brovelli), e COM/R/5646/00, del 20 marzo 2000 (caso della sig.ra D'Elia);
- una domanda di annullamento degli avvisi di posto vacante COM/R/5734/00, del 23 giugno 2000 (caso del sig. Chemin), e COM/R/5735/00 (caso del sig. Mondini) e delle decisioni prese nell'ambito di queste due procedure di reclutamento;
- una domanda di risarcimento del danno subito dai ricorrenti,

il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 27 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Nella causa T-331/00, le decisioni di rigetto delle candidature 16 marzo 2000 per la sig.ra Bories, 3 febbraio 2000 per il sig. Chemin, 17 marzo 2000 per la sig.na Copes, 17 gennaio 2000 per il sig. Mondini e 16 marzo 2000 per la sig.na Preissler sono annullate.
- 2) Nella causa T-115/01:
  - la decisione 30 maggio 2000 di revoca dell'avviso di posto vacante COM/R/5526/00 al quale si è candidata la sig.ra Bories è annullata;
  - la decisione 30 maggio 2000 di revoca dell'avviso di posto vacante COM/R/5889/99 al quale si è candidato il sig. Chemin è annullata.
- 3) Nelle cause T-331/00 e T-115/01:
  - la Commissione è condannata a versare alla sig.ra Bories la somma di EUR 11 929 (undicimilanovecentoventinove) come risarcimento del danno materiale e la somma di EUR 1 (uno) come risarcimento del danno morale subito;

- la Commissione è condannata a versare al sig. Chemin la somma di EUR 29 592 (ventinovemilacinquecentoventadue) come risarcimento del danno materiale e la somma di EUR 1 (uno) come risarcimento del danno morale subito;
  - la Commissione è condannata a versare alla sig.ra Copes la somma di EUR 1 (uno) come risarcimento del danno morale subito;
  - la Commissione è condannata a versare al sig. Mondini la somma di EUR 5 000 (cinquemila) come risarcimento del danno materiale e la somma di EUR 1 (uno) come risarcimento del danno morale subito;
  - la Commissione è condannata a versare alla sig.ra Preissler la somma di EUR 11 929 (undicimilanovecentoventinove) come risarcimento del danno materiale e la somma di EUR 1 (uno) come risarcimento del danno morale subito;
  - la Commissione è condannata a versare alla sig.ra Bertolo la somma di EUR 1 (uno) come risarcimento del danno morale subito;
  - la Commissione è condannata a versare al sig. Brovelli la somma di EUR 1 (uno) come risarcimento del danno morale subito;
  - la Commissione è condannata a versare alla sig.ra D'Elia la somma di EUR 1 (uno) come risarcimento del danno morale subito.
- 4) Per il resto, il ricorso è respinto per quanto riguarda la causa T-115/01.
  - 5) La Commissione supporterà le proprie spese e le spese sostenute dai ricorrenti nella causa T-331/00.
  - 6) La Commissione supporterà le proprie spese e i tre quarti delle spese sostenute dai ricorrenti nella causa T-115/01.
  - 7) I ricorrenti nella causa T-115/01 supporteranno un quarto delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 372 del 23.12.2000 e C 227 dell'11.8.2001.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**5 novembre 2003**

**nella causa T-326/01, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(Dipendenti — Rapporto informativo — Esercizio di attività di rappresentante del personale e sindacali — Ricorso di annullamento)**

(2004/C 35/11)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-326/01, Giorgio Lebedef, dipendente della Commissione delle Comunità europee, abitante a Senninger-

berg (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti G. Bouneou e F. Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e sig.ra C. Berardis-Kayser), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione che adotta il rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo 1° luglio 1995-30 giugno 1997, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dal sig. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 5 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 84 del 6.4.2002.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**18 novembre 2003**

**nella causa T-13/02, Falk-Ulrich von Hoff contro Parlamento europeo (<sup>1</sup>)**

**(Pubblico impiego — Agenti temporanei — Indennità di prima sistemazione — Cambiamento di residenza — Interessi moratori)**

(2004/C 35/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-13/02, Falk-Ulrich von Hoff, agente temporaneo del Parlamento europeo, residente a Berlin-Wittenau (Germania), rappresentato dal sig. B. Wägenbaur, avvocato, contro il Parlamento europeo (agenti: sigg. J. de Wachter e U. Rösslein), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione del Parlamento 17 aprile 2001, che rifiuta di accordare al ricorrente l'indennità di prima sistemazione in relazione al cambiamento del suo luogo di residenza e, dall'altro, la condanna del Parlamento a versare al ricorrente l'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, maggiorata d'interessi al tasso dell'8 % con decorrenza dalla data della domanda, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. García-Valdecasas, presidente, dal sig. J. D. Cooke e dalla sig.ra P. Lindh, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 18 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione del Parlamento 17 aprile 2001 che rifiuta di concedere al ricorrente un'indennità di prima sistemazione è annullata.

2) Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente l'indennità di prima sistemazione prevista nell'art. 5 dell'allegato VII dello statuto, pari a due mesi di stipendio base, maggiorata d'interessi moratori a decorrere dal 24 gennaio 2002. Il tasso d'interesse moratorio da applicare dev'essere calcolato in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel periodo interessato, aumentato di due punti.

3) Il Parlamento è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 97 del 20.4.2002.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 novembre 2003

nella causa T-130/02, Kronoply GmbH & Co. KG contre  
Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

*(«Aiuti di Stato — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento — Domanda di rettifica di una decisione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune — Risposta della Commissione — Carattere non decisionale — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»)*

(2004/C 35/13)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-130/02, Kronoply GmbH & Co. KG, con sede in Heiligengrabe (Germania) rappresentata inizialmente dall'avv. B. Luther, successivamente dall'avv. R. Nierer, avvocato contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Di Bucci e T. Scharf), avente ad oggetto una domanda di annullamento della asserita decisione della Commissione 5 febbraio 2002 di non rettificare la sua decisione 3 luglio 2001 relativa all'autorizzazione di un aiuto di Stato per un importo di 69,3 milioni di marchi tedeschi a favore della ricorrente al fine della realizzazione di un investimento a Heiligengrabe (Germania), il presidente del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata), composto all'atto della deliberazione, dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 5 novembre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 169 del 13.7.2002.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 novembre 2003

nella causa T-235/02, Strongline A/S contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (<sup>1</sup>)

*(«Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Mancata presentazione di prove nella lingua della procedura di opposizione — Regola 17, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Ricorso manifestamente infondato»)*

(2004/C 35/14)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-235/02, Strongline A/S, con sede in Glostrup (Danimarca), rappresentata dall'avv. J.S. Ørndrup, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (agente: sig. O. Waelbroeck), interveniente in primo grado Scala Inc., con sede in Exton, Pensilvania (Stati Uniti d'America), rappresentata dal sig. R.M. Hiddleston, solicitor, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 maggio 2002 (procedimento R 830/2001-1), relativa al rigetto di un'opposizione per mancata prova dei diritti derivanti da marchi anteriori, il presidente del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 17 novembre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 233 del 28.9.2002.

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****30 ottobre 2003****nelle cause riunite T-125/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akros Chemicals Ltd contro Commissione delle Comunità europee****(«Procedimento sommario — Concorrenza — Poteri di accertamento della Commissione — Tutela della riservatezza — Corrispondenza tra avvocati e clienti — Limiti»)**

(2004/C 35/15)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nelle cause riunite T-125/03 R e T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd, con sede in Londra (Regno Unito) e Akros Chemicals Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito), rappresentate dai sigg. C. Swaak e M. Mollica, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. R. Wainwright e sig.ra C. Ingen-Housz) aventi ad oggetto, in primo luogo, una domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 10 febbraio 2003, recante modifica della decisione 30 gennaio 2003 che ordina alle società Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akros Chemicals Ltd e Akros Chemicals, nonché alle loro rispettive controllate, di acconsentire ad un accertamento ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), e, dall'altro lato, l'emaneazione di ulteriori provvedimenti provvisori destinati a preservare gli interessi delle richiedenti (procedimento T-125/03 R), e, in secondo luogo, una domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 8 maggio 2003, recante rigetto di un'istanza volta al riconoscimento della natura di atti coperti dal segreto professionale di cinque documenti fotocopiati in occasione di un accertamento, e, dall'altro lato, l'emaneazione di ulteriori provvedimenti provvisori destinati a preservare gli interessi delle richiedenti (procedimento T-253/03 R), il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso, il 30 ottobre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R vengono riuniti ai fini della presente ordinanza.*
- 2) *Gli interventi del Council of the Bars and Law Societies of the European Union, dell'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten e dell'European Company Lawyers Association vengono ammessi nei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R.*
- 3) *Vengono accolte, nella fase del procedimento sommario, le domande di trattamento riservato presentate dalle richiedenti per taluni elementi contenuti negli atti dei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R e considerati di natura riservata nella lettera della cancelleria alle richiedenti in data 16 settembre 2003.*

- 4) *La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T-125/03 R è respinta.*
- 5) *Si prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui essa non consentirà a soggetti terzi di aver accesso ai documenti della serie B fino alla sentenza di merito nella causa T-253/03.*
- 6) *Nel procedimento T-253/03 R, è sospesa l'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 8 maggio 2003, relativa ad una domanda di tutela in base al segreto professionale (pratica COMP/E-1/38.589), fino a che il Tribunale non avrà statuito sul ricorso di merito.*
- 7) *La busta sigillata contenente i documenti della serie A sarà conservata dalla cancelleria del Tribunale fino a che quest'ultimo non avrà statuito sul ricorso di merito.*
- 8) *La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T-253/03 R è respinta per il resto.*
- 9) *La decisione sulle spese nei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R è riservata.*

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****7 novembre 2003****nella causa T-198/03 R, Bank Austria Creditanstalt AG contro Commissione delle Comunità europee****(«Procedimento sommario — Ricevibilità — Concorrenza — Pubblicazione di una decisione che irroga un'ammenda — Urgenza — Insussistenza»)**

(2004/C 35/16)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-198/03, Bank Austria Creditanstalt AG, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dagli avv.ti C. Zschocke e J. Beninca, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. S. Rating), avente ad oggetto una domanda di sospensione della decisione del consigliere-auditore della Commissione in data 5 maggio 2003 di pubblicare la versione non riservata della decisione della Commissione 11 giugno 2002 nella pratica COMP/36.571/D-1 — Banche austriache (Club lombard), il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso, il 7 novembre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ricorso del Land Oberösterreich contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 novembre 2003**

**(Causa T-366/03)**

(2004/C 35/17)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 3 novembre 2003, il Land Oberösterreich (Austria), rappresentato dall'avv. F. Mittendorfer, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 2 settembre 2003, C(2003) 3117 def., con cui si bocciano le disposizioni nazionali sul divieto di OGM nell'Austria Superiore, notificate dall'Austria a norma dell'art. 95, n. 5, CE;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Oggetto del ricorso è la decisione della Commissione 2 settembre 2003, con cui si bocciano le disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nel Land Oberösterreich (in prosieguo: il «Land dell'Austria Superiore»).

Il ricorrente fa valere che la Commissione, con tale decisione, viola il diritto spettante al Land dell'Austria Superiore di introdurre, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Consiglio o della Commissione, disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche e dirette alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema proprio dello Stato membro interessato, sorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione.

Il ricorrente sostiene che la Commissione ha omesso di dare al Land dell'Austria Superiore la possibilità, nell'ambito dell'audizione delle parti, di avere conoscenza del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority; in prosieguo: la «EFSA») 4 luglio 2003, posto a base della decisione della Commissione, e di esprimersi in merito. La procedura di elaborazione della decisione non sarebbe conforme ai principi di diritto processuale propri di uno Stato di diritto e comporterebbe quindi una violazione delle forme sostanziali.

Il ricorrente sostiene inoltre che le disposizioni nazionali soddisfano i requisiti per l'applicazione dell'art. 95, n. 5, CE. Esse costituiscono una misura volta a preservare l'ambiente naturale, che comprende una biodiversità intesa in senso

ampio. Inoltre, nel Land dell'Austria Superiore sarebbe rinvenibile un'agricoltura caratterizzata quasi esclusivamente da piccole imprese, a cui si dovrebbe aggiungere, quale ulteriore elemento specifico, il costante aumento delle aree coltivate biologicamente, ossia delle imprese agricole che praticano colture biologiche. L'impossibilità, constatata nello studio dell'ing. Werner Müller, di far coesistere colture biologiche, convenzionali e non transgeniche, ossia formazioni vegetali naturali, a fianco di vaste coltivazioni geneticamente modificate costituisce un fattore che la Commissione avrebbe dovuto tenere in conto relativamente alla specifica struttura dell'agricoltura nella regione dell'Austria Superiore.

Infine, il ricorrente fa valere che le disposizioni notificate costituirebbero una misura di precauzione e di azione preventiva ai sensi dell'art. 174, n. 2, CE e che, in virtù della validità triennale di tali disposizioni, esse pregiudicherebbero in misura, se mai, assai lieve il funzionamento del mercato interno. Pertanto, si dovrebbe presupporre che le disposizioni nazionali siano proporzionali. Ne risulterebbe che i requisiti di cui all'art. 95, n. 5, CE sarebbero soddisfatti, e che perciò la Commissione avrebbe dovuto considerare conformi al diritto comunitario le disposizioni nazionali notificate.

**Ricorso della Fachvereinigung Mineralfaserindustrie e.V. Deutsche Gruppe der EURIMA — European Insulation Manufacturers Association contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 novembre 2002**

**(Causa T-375/03)**

(2004/C 35/18)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 14 novembre 2003, la Fachvereinigung Mineralfaserindustrie e.V. Deutsche Gruppe der EURIMA — European Insulation Manufacturers Association, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia,

- annullare la decisione della Commissione 9 luglio 2003, C(2003) 1473 def., sull'aiuto di Stato N 694/2002 — Germania, misura volta a promuovere l'utilizzazione di materiali isolanti fabbricati da materie prime rinnovabili;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata la Commissione ha deciso che la misura presa dalla Germania, volta a promuovere l'utilizzazione di materiali isolanti fabbricati da materie prime rinnovabili, è da considerare compatibile con il Trattato CE. La Commissione motiva tale decisione adducendo che la misura è certamente un aiuto di Stato, ma compatibile con il Trattato CE in base all'art. 87, n. 3, lett. c), CE, in quanto i materiali isolanti che beneficiano delle agevolazioni, fabbricati da materie prime rinnovabili, presentano chiari vantaggi ambientali rispetto ai materiali isolanti «tradizionali».

La ricorrente fa valere che la decisione viola le forme sostanziali. La Commissione avrebbe dovuto avviare la procedura preliminare di verifica in base agli artt. 88, n. 2, CE, e 4, n. 4, del regolamento di procedura, avendo incontrato difficoltà obiettivamente serie nella valutazione della misura.

Inoltre, la decisione violerebbe l'art. 87 CE. La decisione della Commissione, secondo cui la misura sarebbe compatibile con il mercato comune in base all'art. 87, n. 3, lett. c), CE, a causa di chiari vantaggi ambientali, sarebbe fondata su constatazioni di fatto insufficienti.

Infine, la ricorrente fa valere che la decisione nuocerebbe, senza alcun giustificato motivo, ai materiali isolanti definiti dalla Commissione come «tradizionali», in particolare ai materiali isolanti minerali, ma anche ai materiali isolanti fabbricati da materie prime rinnovabili privi del marchio di qualità «natureplus». La decisione violerebbe quindi il principio di proporzionalità e il divieto di discriminazioni, e quindi principi fondamentali del diritto comunitario.

—————

**Ricorso della Peek & Cloppenburg KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 17 novembre 2003**

**(Causa T-379/03)**

(2004/C 35/19)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 17 novembre 2003, la Peek & Cloppenburg KG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dall'avv. U. Hildebrandt, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione 27 agosto 2003 nel procedimento R 105/2002-4,
- condannare l'Ufficio alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Marchio comunitario in oggetto: Il marchio denominativo «Cloppenburg», Domanda di registrazione n. 1 920 685 per la classe 35 — Servizi di commercio al minuto

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso della ricorrente

Motivi del ricorso: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup>.

—————

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

—————

**Ricorso della Miles Handelsgesellschaft International mbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 18 novembre 2003**

**(Causa T-385/03)**

(2004/C 35/20)

*(Lingua processuale: da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)*

Il 18 novembre 2003 la Miles Handelsgesellschaft International mbH, con sede in Norderstedt (Germania), rappresentata dall'avv. A. Deutsch, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). L'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, con sede in Berlino (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso 9 settembre 2003 nel procedimento R 174/2002-2,
- condannare l'Ufficio alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:	Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH
Marchio comunitario in oggetto:	Marchio denominativo e figurativo colorato «BIKER MILES» per merci appartenenti alle classi 9 (Pezzi di ricambio ed accessori per veicoli a due ruote etc.), 12 (Motociclette etc.), 25 (Equipaggiamento e capi d'abbigliamento per ciclisti e motociclisti etc.) — Domanda di registrazione n. 1 237 734
Titolare del diritto di marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione:	La ricorrente
Diritto di marchio o segno fatto valere:	Marchio comunitario «MILES» per merci appartenenti alla classe 25
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto della registrazione del marchio richiesto
Decisione della commissione di ricorso:	Il ricorso è stato accolto e l'opposizione è stata respinta
Motivi del ricorso:	Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup> .

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

### Ricorso della Deutsche Telekom AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 24 novembre 2003

(Causa T-386/03)

(2004/C 35/21)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)

Il 24 novembre 2003 la Deutsche Telekom AG, con sede in Bonn (Germania), rappresentata dall'avv. D. Marschollek, ha

proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). L'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la Client Logic GmbH & Co. KG, con sede in Oberhausen (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 7 gennaio 2003, notificata il 26 settembre 2003, nel procedimento R 80/2001-4,
- condannare l'Ufficio alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:	La ricorrente
Marchio comunitario in oggetto:	Marchio denominativo «DTel» per merci e servizi appartenenti alle classi 9 (apparecchi e strumenti elettrici etc.), 37 (costruzione etc.), 38 (telecomunicazioni etc.) e 42 (programmazione per computer; servizi di banche dati etc.) — Domanda di registrazione n. 1 176 639
Titolare del diritto di marchio o di segno fatto valere nel procedimento di opposizione:	Client Logic GmbH & Co. KG
Diritto di marchio o di segno fatto valere:	Marchio nazionale denominativo «TETEL» per merci e servizi appartenenti alle classi 9, 37, 38 e 42
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Parziale rigetto della domanda di registrazione per merci e servizi della classe 38. Per il resto, rigetto del ricorso
Motivi del ricorso:	Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. a) e b) del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup> .

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

**Ricorso della Deutsche Post AG e della DHL International N.V./S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 novembre 2003**

**(Causa T-388/03)**

(2004/C 35/22)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 27 novembre 2003, la Deutsche Post AG, Bonn (Germania) e la DHL International N.V./S.A., Diegem (Belgio), rappresentate dai sigg. J. Sedemund e T. Lübbig, Rechtsanwälte, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea 23 luglio 2003 (aiuto n. N 763/02) e
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorso è diretto contro la decisione della Commissione europea, nel procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, di non sollevare obiezioni sulla compatibilità di un apporto di capitali a favore dell'operatore postale belga La Poste per un importo di EUR 297,5 milioni nonché sull'esenzione della La Poste dall'imposta sulle società e dall'imposta fondiaria per le operazioni immobiliari effettuate nell'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, sulla possibilità della La Poste di avvalersi di garanzie statali per i crediti che essa si è fatta concedere, sulla cancellazione di un fondo pensioni, su una compensazione eccessiva effettuata a favore della La Poste per i servizi di interesse generale e su due apporti di capitali non notificati alla Commissione per un importo complessivo di EUR 62 milioni.

Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non è compatibile con gli artt. 87, n. 1 e 253 CE.

La Commissione non avrebbe qualificato l'esenzione della La Poste dall'imposta sulle società come aiuto solo perché la La Poste, negli anni 1992-2002 ha registrato perdite nette per cui non avrebbe dovuto pagare l'imposta sulla società anche senza l'esenzione. In tal modo la Commissione avrebbe omesso di valutare la circostanza che l'esenzione fiscale, come normativa astratta garantirebbe automaticamente un vantaggio finanziario rispetto ad alte imprese almeno nel caso in cui la La Poste ottenesse profitti soggetti ad imposta, con la conseguenza che in tal modo potrebbe essere aggirato l'obbligo di notifica.

La Commissione, nella sua decisione, non avrebbe preso in considerazione il fatto che la La Poste, nonostante l'eliminazione di un fondo per la copertura degli obblighi pensionistici ad essa incombenti nei confronti degli impiegati postali per gli anni 1972-1992, può conservare, senza controprestazione, i terreni ad essa concessi a titolo di compensazione per la creazione del fondo.

La Commissione avrebbe erroneamente considerato che la possibilità prevista per legge di avvalersi di garanzie statali per determinati crediti non costituisce un aiuto a favore della La Poste fin quando questa non si avvalga di tale possibilità.

La decisione impugnata sarebbe illegittima perché la Commissione nella liquidazione dei vantaggi finanziari concessi alla La Poste con i costi aggiuntivi netti del servizio universale non ha preso in considerazione le misure citate.

La Commissione avrebbe calcolato forfettariamente i costi aggiuntivi netti per l'effettuazione di prestazioni nell'interesse pubblico e la compensazione corrispondente, senza esaminare se la compensazione sia avvenuta proprio per il periodo in cui sono sorti i costi supplementari netti in questione.

**Ricorso della Regione Siciliana contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 4 dicembre 2003**

**(Causa T-392/03)**

(2004/C 35/23)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Il 4 dicembre 2003, la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall'avvocato dello Stato Giacomo Aiello, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la nota BUDG/C5/ME/jlsD(2003)358046 del 6 ottobre 2003 della Commissione delle Comunità europee relativa alle modalità di recupero del contributo erogato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR FESR «Diga Gibbesi» soppresso dalla decisione della Commissione dell'11.12.2002 C(2002) 4905, con la conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La Regione siciliana ha impugnato davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la nota BUDG/C5/ME/jlsD(2003)358046 del 6 ottobre 2003 della Commissione delle Comunità europee relativa alle modalità di recupero del contributo erogato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR FESR «Diga Gibbesi» soppresso dalla decisione della Commissione dell'11.12.2002 C(2002) 4905, nonché degli atti presupposti e consequenziali <sup>(1)</sup>.

A sostegno dell'impugnativa la Regione siciliana ha dedotto:

- 1) il vizio della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 73 e 186 del regolamento del Consiglio n. 1605 del 25 giugno 2002 <sup>(2)</sup> e dell'art. 83 del regolamento della Commissione di esecuzione n. 2342 del 23 dicembre 2002 <sup>(3)</sup> in quanto la nota impugnata ha disposto il recupero del contributo comunitario revocato negando alla Regione Sicilia la compensazione con altri crediti dalla medesima vantati nei confronti della Commissione, con la conseguente applicazione degli interessi moratori;
- 2) il vizio della violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del Regolamento n. 4253/88 del 19.12.1988 del Consiglio come modificato dal regolamento CEE della 2082/93 del 20 luglio 1993 <sup>(4)</sup> del Consiglio in quanto la nota impugnata non ha ritenuto immediatamente applicabile al caso di specie il principio della compensazione;
- 3) il vizio dello sviamento di potere per contraddittorietà tra più atti e violazione del principio del legittimo affidamento in quanto la Commissione ha contraddetto le proprie precedenti determinazioni adottate anche nei confronti della Regione Sicilia in merito all'ammissibilità del ricorso alla compensazione per l'estinzione di obbligazioni pecuniarie a quelle della presente fattispecie.

<sup>(1)</sup> Decisione già impugnata nella causa T-60/03 Regione Siciliana/Commissione (GU C 101 del 26.4.2003, p. 50).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, p. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità europea (GU L 357 del 31.12.2002, p. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 193 del 31.7.1993, p. 20).

**Ricorso del sig. Jean-Pierre Castets contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 dicembre 2003**

**(Causa T-398/03)**

(2004/C 35/24)

(Lingua processuale: il francese)

Il 12 dicembre 2003 il sig. Jean-Pierre Castets, residente in Saint Victor Des Oules (Francia) rappresentato dall'avv. Grégory Créatin, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 4 settembre 2003 con cui l'autorità che ha il potere di nomina ha respinto il reclamo R/311/03 da lui presentato il 16 giugno 2003;
- ordinare all'Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali della Commissione europea di ricalcolare l'importo della pensione d'invalidità che dev'essergli erogata tenendo presente come base la pensione di anzianità che gli sarebbe stata versata a 65 anni nel caso in cui fosse rimasto in servizio fino a tale età, e ciò con effetto retroattivo dal 1° maggio 2003;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente è stato messo in pensione ed ammesso a fruire di una pensione d'invalidità con effetto dal 1° maggio 2003.

Secondo il ricorrente, la Commissione, nel calcolare la sua pensione d'invalidità, ha interpretato in modo manifestamente errato l'art. 78 dello Statuto del personale adottando, come aliquota della pensione d'invalidità, l'aliquota della pensione di anzianità cui egli avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età e, come stipendio di base, quello che egli avrebbe ricevuto se fosse ancora in servizio. Il ricorrente sostiene invece che la pensione d'invalidità dev'essere calcolata in base alla pensione di anzianità che gli sarebbe stata versata se fosse rimasto in servizio fino all'età di 65 anni.

**Ricorso della sig.ra Sophie Bachotet contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 dicembre 2003**

(Causa T-400/03)

(2004/C 35/25)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 dicembre 2003 la sig.ra Sophie Bachotet, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Étienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di selezione Ricerca COM/R/A/01/1999 di non inserire il suo nome nell'elenco di riserva della suddetta selezione;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

In seguito alla sentenza del Tribunale 24 settembre 2002, pronunciata nella causa T-182/01 <sup>(1)</sup>, con cui è stata annullata la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il nome della ricorrente nell'elenco degli idonei del concorso COM/R/A/01/1999, bandito al fine di costituire un elenco di riserva di agenti temporanei, questa è stata convocata per un nuovo esame orale. La ricorrente si oppone alla mancata iscrizione definitiva del suo nome, a seguito di questo secondo esame orale, nell'elenco degli idonei del suddetto concorso.

A sostegno del petitum la ricorrente fa valere:

- la violazione dell'art. 233 CE, nei limiti in cui il Comitato di selezione avrebbe indetto l'esame orale in questione senza tener conto della motivazione e del dispositivo della citata sentenza del Tribunale 24 settembre 2002;
- la violazione del principio di parità di trattamento tra i candidati, in quanto il Comitato di selezione non avrebbe fissato, prima dell'esame orale, i criteri di valutazione indispensabili per consentirgli di esprimere, oltre un biennio dopo l'indizione dei primi esami, una valutazione relativa ai meriti della ricorrente rispetto ai meriti dei vincitori iscritti nell'elenco di riserva in osservanza del principio della parità di trattamento;

- la violazione del dovere di motivazione, nonché l'esistenza nel caso di specie di un errore manifesto di valutazione.

(<sup>1</sup>) Non ancora pubblicata nella Raccolta.

**Ricorso della sig.ra Deirdre Mc Cabe contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 dicembre 2003**

(Causa T-401/03)

(2004/C 35/26)

(Lingua processuale: il francese)

Il 12 dicembre 2003 la sig.ra Deirdre Mc Cabe, residente in Mondorf-Les-Bains (Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario Mario Spandre, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di licenziamento che la riguarda;
- condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento di un'indennizzo per licenziamento abusivo;
- condannare la stessa Commissione a tutte le spese.

*Motivi e principali argomenti*

Ex-dipendente in prova presso l'Eurostat, la ricorrente contesta la decisione dell'APN di non nominarla in ruolo alla fine del periodo di prova.

A sostegno del petitum essa fa valere che il suo licenziamento è manifestamente abusivo e quindi in contrasto con l'art. 34, n. 3, dello Statuto. Essa assume, in proposito, che la sua asserita incompetenza sarebbe stata addotta come motivazione solo per impedirle di reagire alle anomalie che, in seguito, sono emerse nella gestione dell'Eurostat.

La decisione di licenziamento si basa sui diversi rapporti intermedi di prova di cui essa ha costituito oggetto in 18 mesi, in particolare sul rapporto finale di prova. Ora, la motivazione di tale rapporto sarebbe sommaria, vaga ed ambigua, e si baserebbe su asserzioni del tutto prive di fondamento.

**Ricorso del sig. Georgios Katalagarianakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 dicembre 2003**

(Causa T-402/03)

(2004/C 35/27)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 dicembre 2003 il sig. Georgios Katalagarianakis, residente in Overijse (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata in quanto essa stabilisce l'inquadramento del ricorrente all'atto dell'assunzione nel primo scatto del grado A6, rettifica e fissa alla data del 1° aprile 2000 il suo inquadramento nel grado A5 e limita gli effetti pecuniari della sua decisione al 5 ottobre 1995;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

In seguito alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-389/98 P e C-459/98 P, la Commissione ha riesaminato ai sensi dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, l'inquadramento dei dipendenti che si sono avvalsi dei mezzi d'impugnazione ex art. 91 dello Statuto. In esito a tale procedimento, la Commissione ha adottato la decisione impugnata riguardante il ricorrente.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce, anzitutto, la violazione dell'art. 62 dello Statuto in quanto la retribuzione relativa al grado è dovuta per il solo fatto della nomina ed egli non può rinunciare a tale diritto. Il ricorrente deduce, poi, la violazione dell'art. 233, n. 1, del Trattato CE in quanto la Commissione non avrebbe adottato tutte le misure necessarie in esecuzione delle sentenze della Corte 11 gennaio 2001 nelle cause C-389/98 P e C-459/98 P. Il ricorrente deduce, inoltre, che la convenuta ha violato l'art. 32, n. 2, dello Statuto ed il principio della parità di trattamento. Il ricorrente deduce infine, la violazione degli artt. 5, n. 3, e 45 dello Statuto nonché del principio di aspettativa di carriera.

**Ricorso della sig.ra Jose Maria Sison contro il Consiglio dell'Unione europea presentato il 12 dicembre 2003**

(Causa T-405/03)

(2004/C 35/28)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 12 dicembre 2003, la sig.ra Jose Maria Sison, abitante a Utrecht (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti J. Fermon, A. Comte, H. Schultz e D. Gurses, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- riunire la presente causa alle cause riunite T-110/03 e T-150/03;
- annullare, sulla base dell'art. 230 CE, la decisione del Consiglio 2 ottobre 2003 (36/C/02/03): Risposta adottata dal Consiglio il 2 ottobre 2003 alla lettera di conferma della domanda del sig. Jan Fermon (2/03) presentata al Consiglio a mezzo telefax 5 settembre 2003, registrato presso la Segreteria generale del Consiglio in data 8 settembre 2003, ai sensi dell'art. 7, n. 2, de regolamento CE n. 1049/2001, per l'accesso ai documenti;
- condannare il convenuto alle spese di causa.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente nella presente causa, che è anche ricorrente nella causa T-47/03 <sup>(1)</sup>, T-110/03 <sup>(2)</sup> e T-150/03 <sup>(3)</sup> Sison/Consiglio dell'Unione europea, intende ottenere l'annullamento della decisione con la quale il convenuto le nega l'accesso a tutti i documenti che starebbero alla base della decisione del Consiglio, 27 giugno 2003, 2003/480/CE, che attua l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/974/CE <sup>(4)</sup>.

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nelle cause T-110/03 e T-150/03 sopra menzionate.

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 26.4.2003, pag. 41.

<sup>(2)</sup> GU C 146 del 21.6.2003, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU C 213 del 6.9.2003, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 28.6.2003, pag. 81.

**Ricorso del Sig. Antonio Aresu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 dicembre 2003**

(Causa T-407/03)

(2004/C 35/29)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 17 dicembre 2003, il ricorrente sopra indicato, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Diana, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- A) annullare le due decisioni seguenti:
- decisione esplicita dell'AIPN risultante dal messaggio elettronico della signora Chantal Graykowski del 31 marzo 2003, nella parte in cui si comunica il mancato accoglimento della candidatura del ricorrente nel quadro dell'esercizio denominato «rotation 2003/déconcentration (3<sup>ème</sup> phase)»;
  - decisione implicita dell'AIPN del 18 ottobre 2003 di rigetto del reclamo proposto il 18 giugno 2003 dal ricorrente in relazione alla predetta decisione;
- B) condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente nella presente causa si rivolge contro il rifiuto della sua candidatura riguardante il trasferimento verso una delegazione esterna, nel quadro dell'esercizio denominato «rotation 2003/déconcentration (3<sup>ème</sup> phase)».

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere come motivo unico un difetto assoluto di motivazione, con conseguente violazione dell'articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari.

**Ricorso proposto il 9 dicembre 2003 da Georges Herbillon contro Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-411/03)

(2004/C 35/30)

(Lingua processuale: il francese)

Il 9 dicembre 2003 il sig. Georges Herbillon, residente ad Arlon (Belgio), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, avocat, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN 23 dicembre 2002, che ha confermato l'inquadramento iniziale della ricorrente nel grado A7;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, inquadrato nel grado A7, terzo scatto, all'atto dell'entrata in servizio alla Commissione nel settembre 1986, contesta, successivamente al riesame di tale inquadramento a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-389/98 P, Gevaert contro Commissione, la decisione dell'APN di non procedere al suo reinquadramento.

A sostegno della sua domanda, il ricorrente deduce:

- la violazione del dovere di motivazione, in quanto la risposta della convenuta al suo reclamo si limiterebbe a un'esposizione teorica e del tutto generica;
- l'esistenza, nella fattispecie, di un manifesto errore di valutazione che riguarderebbe tanto un'erronea lettura della giurisprudenza «Alexopoulou», quanto un'analisi stereotipata e superficiale della sua posizione, per quanto riguarda i criteri relativi alle qualifiche eccezionali e ai bisogni specifici del servizio.

**Cancellazione dal ruolo delle cause T-7/95 e T-22/95 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 35/31)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 9 ottobre 2003, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-7/95: Josef Lang. contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee e della causa T-22/95, Therese Schweiger contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 74 del 23.3.1995.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-349/02 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 35/34)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Con ordinanza 10 novembre 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-349/02: Sephora contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

---

<sup>(1)</sup> GU C 19 del 25.1.2003.

**Cancellazione parziale dal ruolo delle cause riunite T-306/01 e T-315/01 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 35/32)

*(Lingua processuale: lo svedese e l'inglese)*

Con ordinanza 9 ottobre 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione del nome delle ricorrenti Abdirisak Aden et Abdi Abdulaziz Ali dalla lista dei nomi delle ricorrenti nelle cause riunite T-306/01 e T-315/01: Abdirisak Aden contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 44 del 16.2.2002 e C 56 del 2.3.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-65/03 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 35/35)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 11 novembre 2003, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-65/03: Fondation Alsace contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 26.4.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-141/02 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 35/33)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 20 ottobre 2003, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-141/02: Vetoquinol AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

---

<sup>(1)</sup> GU C 169 del 13.7.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-121/03 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 35/36)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 21 ottobre 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-121/03: Greenpeace Limited e Nexgen group Limited (operante con la ditta ECOTRICITY) contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 18 del 2.8.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-124/03** <sup>(1)</sup>

(2004/C 35/37)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 21 ottobre 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-124/03: AES Drax Power Limited contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 135 del 7.6.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-127/03** <sup>(1)</sup>

(2004/C 35/38)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 7 novembre 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-127/03: Antonietta Pascucci contro Europol.

<sup>(1)</sup> GU C 158 del 5.7.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-161/03** <sup>(1)</sup>

(2004/C 35/39)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 4 novembre 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-161/03: Cascades S.A. contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 19.7.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-243/03** <sup>(1)</sup>

(2004/C 35/40)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 14 novembre 2003, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-243/03: Guardant Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

<sup>(1)</sup> GU C 264 del 1.11.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-244/03** <sup>(1)</sup>

(2004/C 35/41)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 15 ottobre 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-244/03: Flavia Angeletti contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 23.8.2003.

## III

(Informazioni)

(2004/C 35/42)

**Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 21 del 24.1.2004

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 7 del 10.1.2004

GU C 304 del 13.12.2003

GU C 289 del 29.11.2003

GU C 275 del 15.11.2003

GU C 264 dell'1.11.2003

GU C 251 del 18.10.2003

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

---